

CHE COS'È IL DIRITTO

Il termine "diritto" possiede varie definizioni che gli sono state affibbate nel tempo, come ad esempio:

- **Celso** lo definì come "l'arte del buono e del giusto" ("ius est ars boni et aequi").
- **S. Satta** l'ha definito invece come "l'essenza del rapporto umano", in quanto il diritto ha la funzione di regolare i rapporti tra individui ed è quindi la base di una società,
- **B. Albanese** dice che è "il modo d'essere d'una società umana in un determinato tempo, in ordine al fine supremo e generalissimo di conservazione della società stessa", poiché non può esistere una società senza regole.

Un'altra definizione è quella di **Ulpiano** ("Publicum ius est quod ad status rei romanamente spettato, privatamente quod ad singulorum utilitatem"), che divide il diritto in:

1. **Pubblico**, è ciò che spetta allo stato come il diritto amministrativo o penale ecc.
2. **Privato**, che è ciò che disciplina invece i rapporti tra singoli individui.

La costituzione

Nel nostro ordinamento le fonti del diritto sono scritte, in modo da essere il più certe e chiare possibile, e sono **disposte in una scala gerarchica**. Al vertice di questa gerarchia vi è la **costituzione**, elaborata dai padri costituenti **durante l'assemblea costituente ed entrata in vigore nel 1948**.

La costituzione ha 4 caratteristiche principali:

- È **scritta**.
- È **votata** e non ottriata (concessa dall'alto).
- **Lunga**, perché non solo individua i principi fondamentali ma stabilisce anche regole per i vari tipi di potere.
- **Rigida**, ossia difficile di modificare (serve un procedimento aggravato come ad esempio una maggioranza qualificata o un referendum).

Tutte le altre fonti devono essere confrontate con la costituzione e l'incostituzionalità di una legge è determinata dalla corte costituzionale o "consulta" o "giudice delle leggi" (essa però non decide in autonomia di quale legge occuparsi, ma si occupa solo di quelle che le vengono sottoposte).

L'articolo della costituzione che si occupa dei beni culturali è l'articolo 9, che recita: "**La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni**".

Il primo comma di quest'articolo sottolinea l'importanza della **tutela del paesaggio e del patrimonio artistico** e specifica che la nazione **promuove lo sviluppo e la ricerca**.

Il secondo comma si concentra invece sulla **tutela dell'ambiente e degli ecosistemi**.

La disciplina di fonte comunitaria (unione europea) e internazionale (onu ecc.)

Appena sotto alla costituzione, la scala gerarchica delle fonti prosegue con la disciplina di fonte comunitaria e **internazionale**. In realtà quest'ultima è come se fosse allo **stesso livello della costituzione per via dell'articolo 11**, che **limita la sovranità italiana**; non è però corretto dire che il diritto dell'Unione Europea sia "allo stesso livello della Costituzione". **In realtà, la Costituzione resta al vertice, ma ammette** (tramite l'art. 11 e l'art. 117) **limitazioni di sovranità per garantire la partecipazione all'UE**. Quindi, il diritto dell'UE prevale sulle leggi ordinarie e anche sulle leggi regionali, ma non sulla Costituzione.

Anche il **diritto internazionale** (art. 10 Cost.) entra automaticamente nell'ordinamento, ma è **subordinato alla Costituzione**.

Sopra la legge si pongono le direttive e i regolamenti europei:

- **direttive** = contengono principi rivolti ai legislatori, che poi li adottano nelle loro leggi di trasposizione della direttiva.
- il **regolamento** europeo invece è direttamente in grado di produrre i suoi effetti (non serve un legislatore).

La legge e gli atti aventi forza di legge

Sotto a tale disciplina si pone la legge, un atto assunto dal Parlamento che deve rispettare:

- la Costituzione
- il **diritto internazionale** (art. 10).
- il **diritto dell'Unione Europea** (art. 117, comma 1).

Ciò significa che una legge dev'essere in linea sia con i principi costituzionali che con il diritto dell'unione europea (art.117) e il diritto internazionale (art.10).

Nonostante ciò **se una legge dell'unione europea non è in linea con la carta costituzionale italiana, la nazione non aderirà a quella legge richiamandosi al fatto che la sua costituzione è il vertice nella scala gerarchica delle fonti.**

Le **leggi** possono essere:

1. **Regionali**
2. **Nazionali**

In alcuni casi lo Stato ha competenze esclusive (es. nel diritto penale), mentre in altri ha competenze che concorrono con le regioni.

Una **competenza legislativa regionale s'individua per esclusione**: s'individuano le competenze statali e quelle concorrenti (sia dello stato che delle regioni) e quelle escluse rientrano nelle competenze regionali.

A dirimere le controversie in materia di legge tra stato e regioni è la **corte costituzionale**; in caso di controversia c'è un ricorso diretto o da parte del governo o da parte della giunta regionale in questione (es. durante il covid).

Sullo stesso piano delle leggi vi sono gli atti aventi forza di legge.

Lunedì 29/09

Gli atti aventi forza di legge

Gli atti aventi forza di legge sono sullo **stesso gradino della legge** e sono **adottati dal governo**. Ciò avviene perché **esiste una parziale deroga al principio della separazione dei poteri** (Montesquieu); **parziale perché** non è una deroga in senso formale, ma si tratta piuttosto di una **collaborazione tra poteri** prevista dalla Costituzione (art. 76 e 77). Tale collaborazione consente quindi in alcuni casi di devolvere il potere legislativo al governo tramite **2 tipi di atti**:

- Il **decreto legge**.
- Il **decreto legislativo**.

Il decreto legge

Il decreto legge si trova spesso sotto l'acronimo "**DL**". Per adottare un decreto legge ci sono **2 presupposti**:

- La **necessità**.
- L' **urgenza**.

Spesso il governo abusa del decreto legge, ma i padri costituenti hanno stabilito che il decreto legge impone comunque un **intervento da parte del Parlamento**, che non viene quindi del tutto spogliato del potere. Il Parlamento **deve** infatti **confermare un decreto legge, facendolo diventare legge entro 60 giorni** (ex-post).

Il parlamento interviene per **stabilizzare una situazione** creata in via di urgenza dal governo (es. **la pandemia**).

Il decreto legislativo

Il decreto legislativo è conosciuto con gli acronimi "**D.Lgs.**" o "**D.Lvo.**" ed è un **atto del governo** che rappresenta un ulteriore **deroga al principio della separazione dei poteri**.

Nel decreto legge il governo prende iniziativa da solo, mentre nel decreto legislativo c'è a monte una legge adottata dal parlamento: la legge delega, che permette al governo di adottare una disciplina puntuale.

Con il D.Lgs. il **governo interviene solo dopo che c'è stato un intervento del Parlamento** e deve legiferare in base a criteri direttivi (ex-ante).

Gli atti amministrativi

I regolamenti amministrativi sono **fonti del diritto**, ossia **fonti che possiedono un contenuto generale e astratto come le norme giuridiche**.

Al di fuori dei decreti legge il **governo può avere potere legislativo attraverso questi regolamenti**, anche se essi non hanno forza legislativa. Sono infatti **atti normativi** e si trovano nell'ultimo gradino, in quanto **devono essere conformi anche alla legge oltre che alla costituzione e alla legge europea**.

I regolamenti amministrativi sono **più deboli delle altre fonti del diritto perché sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo**; qualsiasi soggetto si ritenga lesa da un regolamento amministrativo può subito contestarlo di fronte al giudice amministrativo (TAR).

All'interno dei regolamenti legislativi vi è una **scala gerarchica**:

1. Regolamenti adottati dal consiglio dei ministri.
2. Regolamenti adottati dal singolo ministero.